

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
(Approvato con D.C.C. n. 23 del 26.02.2003)**

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il Comune valorizza le libere forme associative, senza scopo di lucro e senza fini politici, che operano sul territorio in ambito sociale, culturale e sportivo.

A tale fine, favorisce il costituirsi e lo svilupparsi degli organismi che concorrono all'elevazione delle attività predette.

Art. 2 - Istituzione Albo

E' istituito un Albo Comunale delle libere forme associative.

Art. 3 – Finalità

Il Comune collabora con le associazioni e ne incentiva l'attività garantendo:

- a. l'accesso agli atti amministrativi e il rilascio di copie;
- b. la consultazione del materiale messo a disposizione dalle medesime associazioni sulle materie da queste trattate, qualora si ravvisi in ciò un interesse per la collettività;
- c. il diritto di presentare proposte per la migliore tutela degli interessi perseguiti;
- d. la corresponsione di eventuali contributi economici a sostegno dell'attività svolta o per particolari iniziative promosse e organizzate dall'associazione. Tali contributi saranno quantificati in relazione all'importanza e all'ampiezza dell'attività svolta e al grado di rappresentatività di ciascuna iniziativa.

Art. 4 – Iscrizione

Le associazioni di cui all'art. 1 possono chiedere l'iscrizione, depositando insieme alla domanda in carta semplice, lo statuto o l'atto costitutivo.

Si procede all'iscrizione dell'associazione dopo aver accertato i fini di interesse generale o diffuso, sentito il parere dell'apposita Commissione Consiliare.

Art. 5 – Cancellazione

Entro il 30 giugno di ciascun anno le associazioni iscritte all'albo sono tenute a presentare un bilancio dell'attività svolta e a comunicare eventuali modifiche statutarie o dell'atto costitutivo. La mancata presentazione del rendiconto dell'attività comporterà la cancellazione dall'albo. Le associazioni cancellate d'ufficio per la mancata presentazione del rendiconto non potranno richiedere l'iscrizione per un anno e perderanno il diritto di utilizzo degli immobili comunali per lo stesso periodo.

Qualora l'attività dell'associazione risulti in contrasto con i principi sanciti dal presente regolamento, sentita la Commissione Consiliare, si procederà alla cancellazione definitiva. In questo caso l'associazione non potrà più richiedere l'iscrizione all'albo.

Art. 6 – Consultazione albo

L'albo delle associazioni è depositato presso l'ufficio di segreteria del Comune ed è consultabile da chiunque.

Art. 7– Particolari disposizioni

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono estese agli enti e alle organizzazioni di volontariato operanti sul territorio, anche se hanno sede in altro Comune.

Indice

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Istituzione albo

Art. 3 Finalità

Art. 4 Iscrizione

Art. 5 Cancellazione

Art. 6 Consultazione albo

Art. 7 Particolari disposizioni